

La reintegrazione della quota di legittima tramite riduzione parziale della donazione eccedente la porzione disponibile

di CHIARA CERSOSIMO

L'attore conveniva in giudizio la sorella e chiedeva l'accertamento della lesione della quota di legittima a lui spettante con riguardo alla successione della defunta madre, quanto la reintegrazione della propria quota tramite riduzione della donazione disposta dalla *de cuius* in favore della sorella.

Il Tribunale constatava che, nel caso di specie, si era configurata una lesione della quota di legittima *in re ipsa*, in quanto, alla data d'apertura della successione, non esisteva più alcun bene nel patrimonio della defunta. Gli immobili, acquistati in regime di comunione legale dal marito della donna, erano stati oggetto di plurimi atti di alienazione, che avevano finito per privare la donante di qualsiasi bene. Si procedeva, pertanto, alla riunione fittizia del patrimonio ereditario e alla conseguente formazione dell'asse. Sull'asse così formato si determinava l'entità della porzione indisponibile, ovvero le quote di legittima individualmente riservate a ciascuno dei legittimari, quanto l'ammontare della porzione disponibile, corrispondente a quella parte di patrimonio di cui la donante avrebbe potuto disporre secondo il suo libero arbitrio.

Una volta quantificato il pregiudizio subito dall'attore, il Tribunale pronunciava l'inefficacia della donazione impugnata, la cui riduzione parziale sarebbe stata sufficiente ad integrare la quota riservata al legittimario leso. Accolta l'azione di riduzione, l'attore acquistava la qualità di erede riservatario (Cass. civ., n. 25441/2017; Cass. civ., n. 16635/2013; Cass. civ., n. 28632/2011) e, in quanto tale, veniva ammesso al concorso sul bene donato, congiuntamente alla sorella donataria.

In caso di riduzione di liberalità inerenti a beni specifici, è consentita, alternativamente, la reintegrazione della legittima in forma specifica o la reintegrazione per equivalente, con la possibilità del donatario (o legatario) di ritenere presso di sé il bene e di compensare in denaro il riservatario leso. Si procede, pertanto, alla reintegrazione per equivalente quando l'avente

diritto ne abbia fatto richiesta espressa o qualora non vi sia alcun'altra possibilità di procedere (Trib. Oristano, 25 luglio 2018).

Nel caso di specie, l'attore faceva richiesta di divisione del bene donato mediante attribuzione della legittima in natura ovvero di corresponsione dell'equivalente in denaro. Nell'atto di citazione, il medesimo asseriva che l'immobile in questione non fosse comodamente divisibile e che il suo valore eccedesse di un quarto quello della porzione disponibile. Per tali ragioni, il Tribunale lasciava l'immobile per intero alla donataria, obbligandola a compensare in denaro il legittimario leso. A tale conguaglio, si aggiungevano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Infatti, trattandosi di un debito di valore, la reintegrazione per equivalente della quota di legittima comporta non solo l'*aestimatio rei*, avuto riguardo al momento dell'apertura della successione, ma anche la rivalutazione del *tantundem* pecuniario, avuto riguardo al momento della decisione (Cass. civ., n. 7478/2000; Cass. civ., n. 10564/ 2005). Tutto ciò, con l'intento di garantire che il denaro rappresenti l'esatto equivalente del valore della quota del bene che sarebbe, altrimenti, spettata all'erede riservatario concorrente, nonché la compensazione dei frutti non percepiti, ovvero degli interessi compensativi sulla somma di denaro liquidata a titolo di legittima.